



REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI QUARGNENTO

CAP 15044 – PIAZZA I° MAGGIO 20

TEL- 0131 219133 FAX 0131 219157

CF 80005530060 – P. IVA 00446810061

e-mail: protocollo@pec.comune.quargnento.al.it
segretario@comune.quargnento.al.it

DELIBERAZIONE N. 13

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Revisione Ordinaria delle Società Partecipate dall'Ente Locale.

L'anno DUEMILAVENTICINQUE addì SEI del mese di NOVEMBRE alle ore 21,15 nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ed in adunanza straordinaria di prima convocazione. All'appello risultano:

N. ord.	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	BENZI ing. Luigi	SI	--
2	PAVIA dott.ssa Anna Maria	SI	--
3	IZZI rag. Francesca	SI	--
4	CASTELLARO Maria Luisa	SI	--
5	SISI dott. Andrea	SI	--
6	BECCARIA geom. Gianmarco	SI	--
7	ONOSCURI Pier Paolo	SI	--
8	SANTIN dott.ssa Simona	SI	--
9	VIOTTI dott. Giuseppe	SI	--
10	FALCUCCI ing. Giorgio	SI	--
11	DRAGONI Rebecca	SI Art. 73	--
		11	0

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Avv. Stefano Valerii, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

È assente il dott. Renato Berzano revisore dei conti.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Benzi Ing. Luigi – Sindaco – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 3 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- Nell'ambito del percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, avviato dal legislatore sin dalla legge finanziaria 2008 (articolo 3, commi 27 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e rafforzato dalle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), nuovi e stringenti obblighi sono stati previsti a carico delle amministrazioni pubbliche dagli articoli 24 e 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" che disciplinano, rispettivamente, le procedure di revisione straordinaria e di razionalizzazione periodica delle partecipazioni direttamente e indirettamente detenute. Trattasi di operazioni connesse ed interdipendenti atteso che l'attività di natura straordinaria costituisce prodromo necessario di quella periodica. Per ciò che riguarda quest'ultima, il citato articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, rubricato "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", prevede, al comma 1, che le amministrazioni pubbliche "effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione" e al successivo comma 3 che i provvedimenti di razionalizzazione periodica sono adottati entro il 31 dicembre di ciascun anno e trasmessi, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, alla struttura di monitoraggio del Dipartimento del Tesoro – cui l'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, intesta peculiari competenze per il monitoraggio, l'indirizzo ed il coordinamento delle società a partecipazione pubblica – nonché alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La tempistica dei suddetti adempimenti è fissata dall'articolo 26 del più volte richiamato testo unico, a mente del quale "Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017". Precisi obblighi di comunicazione sussistono in capo alle amministrazioni, in ossequio a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 20, anche nell'ipotesi in cui non siano detenute partecipazioni. Non può, altresì, sottacersi che la mancata adozione dei provvedimenti previsti dai commi 1 e 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa, compresa tra un minimo e un massimo edittale, fermo restando l'eventuale danno rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti (articolo 20, comma 7, d.lgs.175/2016).
- In vista di un compiuto assolvimento degli adempimenti in parola, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, in consequenzialità con le indicazioni già rese relativamente alla revisione straordinaria (deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR), ha elaborato, in occasione della prima razionalizzazione periodica, specifiche linee di indirizzo corredate da un modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti (deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR) con le quali viene rimarcata la centralità del processo di razionalizzazione delle partecipazioni e l'esigenza di una costante riflessione da parte degli enti soci in ordine alle decisioni afferenti al proprio portafoglio societario (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione). La sostanziale continuità tra la revisione straordinaria e la razionalizzazione periodica è, infatti, indubitabile alla luce delle connessioni esistenti tra i due procedimenti chiaramente espresse dal combinato disposto degli articoli 20 e 24 del TUSP. Nelle citate deliberazioni, la Sezione delle

Autonomie, oltre a ribadire la cogenza delle disposizioni afferenti alla comunicazione degli esiti della razionalizzazione periodica in favore della struttura di monitoraggio individuata presso il Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 15 TUSP) e delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ha evidenziato che tale obbligo non assolve a mere finalità conoscitive, ma risulta funzionale allo svolgimento di verifiche, in particolare quelle di competenza della magistratura contabile, che vanno sempre più caratterizzandosi come controlli sul "gruppo ente locale". In tale prospettiva, anche per esigenze di razionalità operativa, si ritiene, in questa sede, di valutare, congiuntamente agli esiti della revisione straordinaria, le risultanze essenziali delle attività di ricognizione periodica relativamente alle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2021 e del 31/12/2022, fermo restando che potrà procedersi, in futuri cicli di controllo, ad eventuali verifiche ulteriori sul complessivo percorso di razionalizzazione e sui correlati singoli atti di ricognizione adottati dal Comune successivamente alla revisione straordinaria".

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. –ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che questo Comune con propria deliberazione di Consiglio Comunale n 19 del

28.09.2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni: 1) in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale; 2) in società che, alla data di entrata in vigore del

Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive:” il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.”;

RILEVATO inoltre che la Corte dei conti dispone: “... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quoted”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.”;

RICHIAMATA la deliberazione, in stralcio, della Sezione Regionale di Controllo per le Marche della Corte dei Conti, n. 44/2022/VSG, a mente della quale: “L'articolo 24 del decreto-legislativo 19 agosto 2016, n. 175, statuisce, al comma 1, che “Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate”. A mente della richiamata disciplina le amministrazioni pubbliche, dunque, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere in esse partecipazioni anche di minoranza, non possono, altresì, costituire società ovvero acquisire partecipazioni, anche indirette, in quelle esistenti in carenza di motivazione analitica circa la necessità della costituzione/partecipazione per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Parimenti rilevante appare, nel tratteggiato quadro normativo, l'esposizione delle ragioni e delle finalità che giustifichino sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria la scelta della gestione diretta in luogo di quella esternalizzata, in termini di efficienza, efficacia ed economicità”;

RICHIAMATA la deliberazione, in stralcio, della Sezione Regionale di Controllo per il

Piemonte della Corte dei Conti, n. 7/2021/SRCPIE/VSG, a mente della quale: “l’articolo 20 del TUSP. Al riguardo si sono pronunciate le Sezioni Riunite in sede di controllo con la relazione allegata alla menzionata deliberazione n. 19/SSRRCO/REF/20 del 2 dicembre 2020. Con tale pronuncia sono stati in primo luogo richiamati gli orientamenti giurisprudenziali maturati in sede di esame degli analoghi parametri posti dall’art. 1, comma 611, legge 12 n. 190 del 2014, per i quali la magistratura contabile ha ritenuto che la ricorrenza di uno di essi non obbligasse, necessariamente, l’amministrazione pubblica socia all’adozione di provvedimenti di alienazione o scioglimento, ma imponesse l’esplicitazione formale di azioni di razionalizzazione anche differenti, soggette a verifica entro l’anno successivo (cfr. art. 20, comma 4, nonché, sia pure indirettamente, l’art. 24, comma 4, TUSP) ovvero di mantenimento. Tale interpretazione era corroborata dalla presenza, nel comma 611 della legge n. 190 del 2014, dell’inciso “anche tenendo conto dei seguenti criteri”, che palesava la non esaustività dei parametri elencati dal legislatore né la necessaria correlazione fra la sussistenza di uno di essi e l’adozione di misure dismissive o liquidatorie. Le Sezioni Riunite hanno poi evidenziato che “[t]ale inciso viene meno nell’art. 20, comma 2, del testo unico. Tuttavia, anche in base alla norma vigente, i parametri legislativi impongono all’ente pubblico (‘I piani di razionalizzazione...sono adottati ove...’) la necessaria adozione di un programma di razionalizzazione, il cui contenuto può consistere, come esplicitato dal precedente comma 1 del medesimo articolo, in un ‘piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione’”. Secondo la richiamata deliberazione n. 19/SSRRCO/REF/20, da tale circostanza conseguirebbe che “la ricorrenza dei parametri elencati nell’art. 20, comma 2, impone, in rapporto alla concreta situazione in cui versa l’ente pubblico socio (nonché delle relazioni intercorrenti con la società e con gli altri soci, pubblici o privati), l’adozione, alternativa, di provvedimenti di fusione (coerenti, per esempio, al caso in cui siano rilevate, ai sensi delle lett. c) e g), ‘partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali’), di soppressione (necessari e coerenti al difetto di inclusione, ai sensi della lett. a), nel novero delle attività legittimamente espletabili da società pubbliche), di liquidazione o di cessione (in caso di partecipazioni non strettamente inerenti alle finalità istituzionali dell’ente, come imposto dall’art. 4, comma 1, del decreto, o di impraticabilità, in presenza di uno o più parametri, di provvedimenti diversi rispetto alla cessione o allo scioglimento), di differente ‘razionalizzazione’ (come potrebbe accadere nel caso in cui ricorrano uno o più parametri indicati alle lett. b, d, e ed f) ovvero di motivato mantenimento”. Al riguardo, viene evidenziato che tale interpretazione trova conforto nel modello standard di redazione del piano di revisione straordinaria, e relativi obiettivi, approvato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 19/2017/INPR, con cui si è inteso dotare gli enti territoriali di uniformi linee di indirizzo (che, in apposita 13 scheda, chiedono di esplicitare le “motivazioni” alla base della scelta del “mantenimento” delle partecipazioni). Viene evidenziato poi che i medesimi principi sono ribaditi nella successiva deliberazione n. 22/2018/INPR, nella quale sono stati forniti indirizzi operativi in ordine alla prima revisione periodica. Nell’occasione, la Sezione delle Autonomie ha affermato, da un lato, l’obbligatorietà della ricognizione (da estendere a tutte le partecipazioni societarie) e, dall’altra, “la necessità di motivazione da parte degli enti in ordine alle misure adottate, che restano affidate alla loro responsabilità nella qualità di soci”, sottolineando, altresì, come tale processo richieda una “riflessione costante degli enti in ordine alle decisioni di volta in volta adottate (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione)”. Viene quindi richiamata la deliberazione n. 29/2019/FRG riguardante il referto sulle società partecipate dagli enti territoriali e sanitari con la quale sempre la Sezione delle Autonomie, facendo seguito a quanto già esposto nelle precedenti pronunce in materia (cfr. deliberazioni n. 27/2017/FRG e n. 23/2018/FRG), ha sottolineato che, mentre la ricognizione annuale delle partecipazioni, incentrata sulla valutazione della ricorrenza dei parametri elencati nell’art. 20 TUSP, costituisce adempimento obbligatorio, gli esiti “sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata”. Al riguardo le Sezioni Riunite in sede di controllo evidenziano come con tale referto sia valorizzata, ancora una volta, la centralità della motivazione necessaria per giustificare sia la scelta discrezionale di dismettere che quella di mantenere la società, entrambe soggette, in vari momenti, a forme di controllo giurisdizionale. Per la Sezione delle Autonomie, infatti, “le scelte concretamente operate per l’organismo restano affidate all’autonomia e alla discrezionalità degli enti soci, in quanto coinvolgono profili gestionali/imprenditoriali rimessi alla loro responsabilità”. Sul punto resta inteso che l’esercizio di tale autonomia non può certo travalicare i parametri di legalità segnati dal D.Lgs. n. 175 del 2016 in ordine ai quali è bene evidenziare come il Consiglio di Stato (Sezione V, sentenza 23 gennaio 2019 n. 578) abbia rimarcato che l’art. 4 del TUSP “è la norma che, sulla base del criterio di ‘stretta necessità’ rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, perimetra l’abilitazione delle partecipazioni pubbliche, dando definizione e consistenza agli obiettivi genericamente indicati dall’art. 1, comma 2” in termini di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. In tali termini l’Alto consesso ha prima rilevato che “l’art. 4 pone limiti alla capacità generale delle amministrazioni pubbliche di costituire o acquisire partecipazioni in società 14 di capitali, in ragione delle finalità perseguibili mediante le stesse” per poi specificare che “[l]’art. 4 [...] stabilisce, al comma 1: ‘Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza in tali società’. È così posto un vincolo di scopo: possono essere costituite società ovvero acquisite o mantenute partecipazioni solo se l’oggetto dell’attività sociale - la produzione di beni e servizi - è strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto pubblico”;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla documentazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale (**Comunicazione via p.e.c. della Società Aral S.p.a. del 24/10/2025, allegata in calce alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale ad ogni legale effetto, relativa ai dati dell'anno 2024**);

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio tecnico in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

QUINDI, IL CONSIGLIO COMUNALE, con votazione resa in forma palese sulla proposta di deliberazione segnalata *ut supra* e recante il seguente risultato:

PRESENTI	11
VOTANTI	11
FAVOREVOLI	11
CONTRARI	ZERO
ASTENUTI	ZERO

D E L I B E R A

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2024 delle società in cui questo Comune detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: Comunicazione della Società ARAL S.P.A. del 24/10/2025 – misura percentuale della partecipazione di Quargnento sul capitale sociale – n. 25 azioni – 0,65% del capitale totale;
2. Di dare atto che la società partecipata attualmente sia terminata positivamente la procedura di concordato preventivo autorizzato e dal 25/06/2024 ha ripreso l'ordinaria gestione;
3. Di dare atto che le quote di partecipazione detenute, peraltro detenute in misura non rilevante e che non consentono, allo stato attuale, nessun tipo di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c., attengono a Società che si occupano di servizi economici gestiti in rete che, allo stato, non possono essere rivisitati in quanto afferenti alla erogazione di servizi per la collettività;
3. Di dare atto che non è comunque possibile per questa Amministrazione attivare allo stato, procedure di razionalizzazione o alienazione, atteso che le criticità evidenziate devono essere valutate e discusse in sinergia con gli altri Enti e in particolare con quelli che detengono quote di maggioranza;
4. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

5. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
6. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Quindi, ritenuti sussistenti i presupposti di urgenza previsti dalla normativa di cui al Decreto Legislativo nr. 267 del 18.08.2000, il Consiglio Comunale procede a votazione separata per l'immediata eseguibilità del presente provvedimento:

di procedere a dichiarare, con votazione resa in forma palese, la quale reca il seguente risultato:

PRESENTI	11
VOTANTI	11
FAVOREVOLI	11
CONTRARI	ZERO
ASTENUTI	ZERO

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4^ del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

VISTO: Parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ex art. 49, c. 1 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Il Segretario comunale
(F.to Avv. Stefano Valerii)

VISTO: Parere favorevole di regolarità contabile ex art. 49, c. 1 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Avv. Stefano Valerii)

Allegato A) alla Delibera del Consiglio Comunale n. 13/2025



Rilevazione delle partecipazioni dati riferiti al 2024

DATI GENERALI: Azienda Rifiuti Alessandrina S.p.A. (A.R.AL. S.p.A.) – Partita I.V.A. e Codice fiscale: 02021620063.

Forma giuridica: Società per azioni ad intera partecipazione pubblica

Stato della Società: concordato preventivo chiuso positivamente in data 11/06/2024

Sede amministrativa: - indirizzo: Strada J. F. Kennedy, 504 - Alessandria –
Fraz. di Castelceriolo
e-mail: ara@aral-spa.it pec aral-spa@legalmail.it
telefono: 0131586010

Data costituzione: 16/12/2003

CODICE ATECO E 38.33.00

Numero attività svolte: 1 (trattamento, e smaltimento rifiuti n. p.) in house

Durata prevista da statuto: 31.12.2030.

Numero componenti organo di amministrazione, di cui nominati dall'Assemblea dei Soci: 3, nominati dall'Assemblea dei Soci, secondo quanto previsto dai patti parasociali: uno di competenza del Comune di Alessandria, uno di competenza dell'AMIU Genova ed uno di competenza dei Comuni "Minori"

Compensi amministratori:

Dr. Angelo Marengo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato il 19/11/2020, riconfermato in data 28/06/2023, con nomina proposta da parte del Comune di Alessandria, c.f. MRNNGI63P02F902V - compenso lordo percepito anno 2024: il Dr. Marengo ha rinunciato ad ogni compenso.

Dr.ssa Paola Massari, membro del Consiglio di Amministrazione, nominata il 23/07/2021, riconfermata in data 28/06/2023, con nomina proposta da parte dei Comuni "minori", c.f. MSSPLA67B41A479A – compenso lordo percepito anno 2024: €. 18.000,00

Dr. Pietro Moltini, membro del Consiglio di Amministrazione, nominato il 03/08/2021, riconfermato in data 28/06/2023 con nomina proposta dall'AMIU Genova S.p.A., c.f. MLTPTR60H20D969T – compenso lordo percepito anno 2024: €. 18.000,00

Compagine Sociale

SOCI	azioni	%
Comune di Alessandria	3.515	91,49
AMIU Genova	77	2,00
A.T.O.G.R.A.	1	0,03
Comune di Altavilla M.to	2	0,05
Comune di Bassignana	5	0,13
Comune di Bergamasco	2	0,05
Comune di Borgoratto	6	0,16
Comune di Bosco Marengo	25	0,65
Comune di Carentino	2	0,05
Comune di Casacermelli	7	0,18
Comune di Castelletto M.to	4	0,10
Comune di Castelnuovo B.da	1	0,03
Comune di Castelspina	5	0,13
Comune di Conzano	12	0,31
Comune di Felizzano	2	0,05
Comune di Frascaro	6	0,16
Comune di Frugarolo	25	0,65
Comune di Fubine	2	0,05
Comune di Gamalero	5	0,13
Comune di Lu e Cuccaro M.to	14	0,36
Comune di Masio	4	0,10
Comune di Montecastello	12	0,31
Comune di Oviglio	2	0,05
Comune di Pecetto di Valenza	1	0,03
Comune di Pietra Marazzi	12	0,31
Comune di Quargnento	25	0,65
Comune di Quattordio	2	0,05
Comune di Rivarone	5	0,13
Comune di S. Salvatore	5	0,13

Comune di Sezzadio	1	0,03
Comune di Solero	25	0,65
Comune di Valenza	30	0,78
totali	3.842	100,00

Numero componenti Collegio Sindacale: 3, nominati dall'Assemblea dei Soci, secondo quanto previsto dai patti parasociali: uno di competenza del Comune di Alessandria, uno di competenza dell'AMIU Genova ed uno di competenza dei Comuni "Minori"

Compensi componenti Collegio Sindacale:

Dr.ssa Stefania Mariotti, membro del Collegio Sindacale dal 21/06/2021 riconfermato (quale Presidente) in data 28/06/2023 con nomina proposta dal Comune di Alessandria, c.f. STFM63D68E625R – compenso lordo percepito anno 2024: €. 15.412,20

Dr. Enrico Vassallo, membro del Collegio Sindacale dal 20/11/2020 riconfermato in data 28/06/2023 con nomina proposta dall'AMIU Genova S.p.A., c.f. VSSNRC75T24D969F – compenso lordo percepito anno 2024: €. 10.274,76

Dr. Costantino Davide Repetto, membro del Collegio Sindacale nominato in data 28/06/2023 da parte dei Comuni "minori", c.f. VSSNRC75T24D969F – compenso lordo percepito anno 2024: €. 10.274,76

Numero società controllate: 0

La Società non emette azioni quotate in mercati regolamentati, né ha emesso, alla data del 31/12/2019, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati.

La Società non detiene partecipazioni.

Attività svolta a favore dell'Amministrazione Comunale (Socio): Produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Castelceriolo 24/10/2025

Il Responsabile Amministrativo
Rag. Alberto Canegallo



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

F.to Ing. Luigi Benzi

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

F.to Avv. Stefano Valerii

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000)

N.ro 251 Reg. pubbl.

Su attestazione del messo, certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio comunale è stata pubblicata all'albo pretorio sul sito istituzionale dell'Ente il 13/12/2025 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

F.to Avv. Stefano Valerii

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000)

☐ Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.i.

☒ Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.i. il 06/11/2025.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Stefano Valerii